



COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
<http://www.comune.pianoro.bo.it> comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA SINDACALE n. **66** del **10/06/2020**

**MODALITÀ PER LA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEGLI OVI-CAPRINI DI ETÀ
INFERIORE A 12 MESI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE,**

IL SINDACO
FILIPPINI FRANCA

MACELLAZIONE OVOCAPRINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visti gli artt. 1 e 13 del R.D. n.3298 del 20/12/1928;
Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 4/5/1982;
Vista la L.R. n. 833 del 3/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il Regolamento 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Vista la deliberazione dell'Ausl di Bologna n. 1 del 18/1/2012 (nuovo tariffario);
Vista la delibera E.R. 1723 del 06/11/2017 "Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" che definisce come animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di 9 capi censiti, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;
Visto il Regolamento CE 999/2001 e successive modifiche;
Visto il Regolamento UE 969/2018;
Vista la richiesta di emissione di ordinanza formulata dal Servizio Sanitario Regionale AUSL di Bologna, UO Veterinaria B (SC) con lettera prot. 9156 del 031/06/2020;
Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
Visto il Regolamento 625/2017 e i relativi Regolamenti delegati relativi al controllo ufficiale;

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio degli ovi-caprini di età inferiore a 12 mesi destinati al consumo familiare, con l'esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto

ORDINA

Gli allevatori di ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi che, nei periodi indicati, intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come avviene nella stagione invernale per la macellazione dei suini, o in Comune o presso gli Uffici veterinari locali **con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.**

E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il percorso utilizzato nella stagione invernale per i suini:

- a) Dal portale (<http://www.ausl.bologna.it/>) pagina principale del sito internet dell'AUSL di Bologna >
- Chi siamo >
 - L'organizzazione >
 - I dipartimenti di produzione territoriale >
 - Il dipartimento sanità pubblica >
 - Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale >
 - Macellazione suini a domicilio >
 - Link Macellazione a domicilio Richiesta on line.

Il tutto riassunto nel link diretto:

<http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of-spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view>

Oggetto della macellazione domiciliare potranno essere esclusivamente gli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi (animali ai quali non sia spuntato ancora alcun dente incisivo permanente) destinati al consumo familiare.

In base a valutazioni sul rischio il Reg. UE 969/2018 ha stabilito che per gli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi non è prevista nessuna esclusione di organi o tessuti da considerare come Materiale a rischio specifico per TSE (MSR).

Al fine di evitare inutili sofferenze, l'abbattimento dovrà essere effettuato da personale di comprovata esperienza nel modo più rapido possibile, previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo e dovranno essere evitate inutili sofferenze. (Reg. 1099/2009)

La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed è **vietata la vendita** delle carni e dei prodotti provenienti dai suddetti animali. E' severamente vietato macellare per conto terzi, nonché per ristoratori, albergatori, gestori di spacci alimentari, ecc. o destinare le eccedenze al commercio.

E' esclusa la macellazione rituale, che non prevede lo stordimento dell'animale.

E' fatto obbligo di tenere l'animale macellato a disposizione del Veterinario ispettore, unitamente a tutti i visceri e gli organi; il Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Bologna incaricato si recherà al domicilio del richiedente **nella sola giornata del giovedì**.

A prova dell'avvenuta visita, il Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Bologna apporrà un timbro riportante la scritta M.U.F. (macellazione per uso familiare) sulle carni e sulla bolletta di autorizzazione.

Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. è fissato in **€ 9.00 per ogni capo macellato**. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Ulteriori indicazioni per la macellazione di ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi:

Ai sensi della DGR E.R. 1273/2017 nonché al fine di non creare pregiudizio per l'igiene del suolo e dei corsi d'acqua e di prevenire il commercio abusivo delle carni prodotte, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un massimo di **9 (nove) ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi** per singolo nucleo familiare **nel corso dell'anno**.

In deroga a quanto sopra, visto il piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alle TSE di cui alla DGR 1723/2017, sono ammessi alla macellazione familiare per autoconsumo tutti gli ovini, anche se superiori ai dodici mesi di età, **se oggetto di macellazione obbligatoria** perché classificati suscettibili a seguito delle analisi genetiche eseguite nell'ambito del piano stesso. Tali soggetti suscettibili dovranno essere regolarmente registrati individualmente in anagrafe zootecnica nazionale, completi delle informazioni riguardanti il genotipo riportato. Essi potranno essere macellati durante tutto l'anno e non saranno conteggiati nel numero dei capi consentiti alla macellazione per anno e allevamento. L'eventuale materiale a rischio specifico (MRS) dovrà essere eliminato secondo le modalità previste dalla vigente normativa, attestando l'avvenuto inoltro a Ditta autorizzata.

Si ricorda inoltre che:

- chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art.13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS., modificato dall'art. 16 del D.Lgs 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella legge 689/81 e suo regolamento di attuazione

- chi vende le carni (o prodotti derivati) dei capi macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 193/07 oppure da € 3.000,00 a € 18.000,00 ai sensi dell'art.6, comma 10, del D.Lgs 193/07;

- chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00 a € 600,00 ai sensi del D.Lgs. 6/11/2013 n.131, salvo che il fatto non costituisca reato.